

ASSOCIAZIONE “TEMPO DI AGIRE ONLUS”

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

- 1.1 - E' costituita l'Organizzazione denominata “Tempo di Agire” che in seguito sarà denominata Organizzazione “Tempo di Agire Onlus”.
Ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato”, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.2 - I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.
- 1.3 - La durata dell'Organizzazione è illimitata.
- 1.4 - L'Organizzazione ha sede in Seriate (Bg), Via Decò e Canetta, 50.
- 1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

ART. 2 – Scopi

- 2.1 - L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore:
- assistenza sociale e sociosanitaria
 - istruzione
 - formazione
 - tutela dei diritti civili
- per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

ART. 3 - Finalità

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere l'integrazione nel tessuto sociale dei portatori di handicap ed aiutare i loro familiari, privilegiando l'autoaiuto e la circolazione di tutte le informazioni utili tra i genitori;
- promuovere e propagandare il rispetto della persona umana con particolare riguardo a quella disabile;

- incrementare il livello di conoscenza, sensibilità e mobilitazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica circa le problematiche connesse all'emarginazione, mediante la diffusione di stampe o di altri mezzi di comunicazione;
- promuovere iniziative che favoriscano la qualità della vita del disabile e della sua famiglia in ogni momento;
- promuovere, incentivare e sostenere tutte le possibili ed eventuali iniziative che possano rendere concreta la realizzazione di una casa-famiglia;
- collaborare con altri enti ed associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
- svolgere ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti stabiliti dal D.L. n. 460/97.

ART. 4 - Aderenti all'Organizzazione

- 4.1 - Sono aderenti all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
- 4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
- 4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
- 4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
- 4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.
- 4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione.
- 4.4.3 - Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione:
- per dimissioni volontarie;
 - per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per decesso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - per persistente violazione degli obblighi statutari.

- 4.4.4 - L'ammissione ed esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o alla Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

- 5.1- Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 5.2 - Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5.3 - Gli aderenti sono obbligati:
- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 6 - Patrimonio - Entrata

- 6.1- Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in bilancio;
 - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 6.2 - Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 - I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ART. 7 - Organi Sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

ART. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 - l'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.
- 8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta;
- 8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o in delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

ART.9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1 - Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più vice presidenti).
- 9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidente);
 - nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario /Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i suoi aderenti;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dalla organizzazione,. Il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - il caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 12 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 - Gratuità delle cariche

- 13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 13.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 14 - Bilancio

- 14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea;
- 14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- 14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

ART. 15 - Modifiche allo statuto - Scioglimento dell'Organizzazione

- 15.1 - Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e

comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11.08.1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

ART. 17 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.